

**Informativa sulla gestione dei procedimenti amministrativi in applicazione del  
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Emergenza COVID-19.**

Nello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

L'art. 103 del suddetto decreto ha previsto (salvo alcune eccezioni) la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi d'ufficio o ad istanza di parte nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, pur sollecitando le pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

**Art. 103**

***(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)***

- 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*
- 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".*
- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.*
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.*

La Regione Piemonte ha diramato ai propri uffici una circolare di chiarimento sulle disposizioni dell'art. 103 suindicato, con cui ha precisato che la sospensione in argomento si applica anche ai soggetti privati e che i termini previsti in atti amministrativi per gli adempimenti a carico dei soggetti privati possono essere differiti.

L'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 decreto si applica a tutti i procedimenti amministrativi gestiti da Finpiemonte, ed in particolare:

- Procedimenti di concessione
- Procedimenti di controllo
- Procedimenti di revoca

### **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GIA' AVVIATI O CHE SI AVVIERANNO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI (23 febbraio 2020 – 15 aprile 2020).**

Il procedimento si intende avviato, e le disposizioni applicate, ad avvenuta:

- ricezione della domanda cartacea/PEC per il procedimento di concessione;
- ricezione della rendicontazione cartacea/PEC per il procedimento di controllo;
- invio della comunicazione di revoca, per il procedimento di revoca.

1. Per tutti i procedimenti amministrativi avviati prima del 23 febbraio e con scadenza dopo il 23 febbraio i termini del procedimento e degli annessi adempimenti sono sospesi e ricominceranno a decorrere a partire dal 15 aprile (fatte salve ulteriori proroghe definite a livello nazionale).

#### ESEMPI

Procedimento di **concessione**: Rigoletto inviato in data 20 febbraio con possibilità di inviare controdeduzioni entro 15gg → scadenza senza sospensione = 6 marzo; scadenza con sospensione = 28 aprile

Procedimento di **controllo**: termine previsto per l'invio della rendicontazione: 6 marzo -> scadenza con sospensione = 28 aprile

Procedimento di **revoca**: Comunicazione revoca inviata in data 20 febbraio con possibilità di inviare controdeduzioni entro 15gg → scadenza senza sospensione = 6 marzo; scadenza con sospensione = 28 aprile

2. Per tutti i procedimenti amministrativi avviati dopo il 23 febbraio i termini del procedimento e degli annessi adempimenti cominceranno a decorrere a partire dal 15 aprile (fatte salve ulteriori proroghe definite a livello nazionale).

#### ESEMPI

Procedimento di concessione: Comunicazione di concessione inviata in data 24 marzo con richiesta di invio documenti amministrativi entro 15gg → scadenza senza sospensione = 8 aprile; scadenza con sospensione = 30 aprile

Procedimento di controllo: Richiesta integrazione rendicontazione inviata in data 24 marzo con possibilità di inviare integrazioni entro 15gg → scadenza senza sospensione = 8 aprile; scadenza con sospensione = 30 aprile

Procedimento di revoca: Comunicazione revoca inviata in data 24 marzo con possibilità di inviare controdeduzioni entro 15gg → scadenza senza sospensione = 8 aprile marzo; scadenza con sospensione = 30 aprile

Le stesse modifiche ai termini dei procedimenti e quindi alle scadenze saranno applicate anche nei casi in cui i termini stessi siano stati comunicati non come periodo/durata (es. 'entro 15gg. dalla data di invio della comunicazione') ma come data (es. 'entro il giorno X').

#### ESEMPIO

Procedimento di concessione: Comunicazione di concessione inviata in data 24 marzo con richiesta di invio documenti amministrativi entro 8 aprile 2020 → scadenza senza sospensione = 8 aprile; scadenza con sospensione = 30 aprile

#### **NUOVE DOMANDE**

Per le domande di agevolazione presentate in via telematica tra il 23 febbraio e il 15 aprile il termine di 5 giorni per l'invio della domanda e degli allegati in formato cartaceo o PEC è calcolato a partire dal 15 aprile 2020.

#### **DURATA DEI PROGETTI/INVESTIMENTI GIÀ FINANZIATI**

La durata di tutti i progetti/investimenti che i beneficiari stanno realizzando su procedimenti di concessione già avviati si intendono automaticamente prorogati per una durata pari al tempo di sospensione previsto dalla norma nazionale, pari a 52gg).

#### ESEMPIO

Progetto con scadenza naturale 6 marzo 2020: -> scadenza con sospensione 28 aprile 2020

Progetto con scadenza naturale 1 febbraio 2022; scadenza con sospensione = 25 marzo 2022

#### **NOTA BENE**

Le modifiche sopra indicate sono attive in modo automatico senza che vi sia la necessità, da parte del beneficiario, di inviare alcuna comunicazione a Finpiemonte.

Resta salva la possibilità per i beneficiari di richiedere proroghe superiori ai termini di sospensione automatici, opportunamente motivate, nei termini e alle condizioni stabilite dai singoli Bandi.

Rimane comunque la facoltà per i beneficiari di rispettare i termini al netto della sospensione o comunque rispondere in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla sospensione.

La presente comunicazione è valida sino ad eventuale ulteriore provvedimento adottato dalla Regione Piemonte o dal Governo in merito ai termini dei procedimenti.